

Deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 13.05.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVEZIONE CON LA SOCIETÀ GEAS - GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI - S.P.A. DI TIONE DI TRENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto quanto previsto dal D. Lgs. 2 febbraio 2001 nr. 31 e s. m. (emanato in attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) e viste le successive direttive emanate dalla P.A.T. in data 10/12/04 nr. 2906 (che introduce le misure finalizzate a garantire la difesa delle risorse idriche ed individua le modalità d'effettuazione dei controlli per verificarne la buona qualità).

Considerato che per verificare la buona qualità delle acque destinate al consumo è necessario periodicamente eseguire delle analisi di controllo, sulla base di una pianificazione prestabilita.

Visto che la Giudicarie Energia Acqua Servizi Spa, in sigla Geas SpA. di Tione di Trento ha già effettuato tali controlli negli scorsi anni per il Comune di Valdaone in modo ammirabile e tenuto conto pertanto dell'esperienza maturata nel settore, si è provveduto a richiedere un'offerta per i prelievi e le analisi per i prossimi anni (2019-2022).

Rilevato che Geas S.p.A. offre da anni alcuni servizi in materia di gestione e controllo degli impianti idrici, avendo acquisto negli anni un know how d'eccellenza in tale ambito.

Ricordato che il Comune di Valdaone è un ente locale socio di GEAS S.p.A. e possiede una quota di partecipazione pari all'2,12% del capitale sociale;

Dato atto che GEAS S.p.A. è una società di diritto privato ai sensi del libro V, titolo V, capo V del Codice Civile, a totale partecipazione pubblica diretta, operante ai sensi degli artt. 16 e 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 175/2016 ossia quale società in house in situazione di controllo analogo congiunto da parte di più enti locali soci;

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale di Valdaone nr. 28 del 10.04.2019 con la quale è stato approvato il nuovo Statuto della società Geas S.p.A che modifica l'assetto societario secondo il modello dell'in house providing, dando la possibilità agli Enti soci di cogliere le opportunità offerte dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Esaminata l'offerta pervenuta in data 14.04.2019 al protocollo nr. 3151, con la quale la ditta Geas Spa si è dichiarata disponibile all'effettuazione del servizio sulla base di un dettagliato programma di prelievi ed analisi (distinti con riferimento alle analisi da eseguirsi presso gli ex Comuni di Praso, Bersone e Daone, nonché per l'acquedotto intercomunale), verso un importo di € 5.025,90= + IVA 22% per l'acquedotto intercomunale e di € 12.661,90= + IVA 22% per gli altri interventi presso il Comune di Valdaone, con un importo totale annuo di € 17.687,80= + IVA 22%.

Visto lo schema di convenzione, composto da n. 11 articoli che disciplinano i rapporti di contesto, economici e finanziari, così come nel testo depositato agli atti prot. n. 3151/2019, ed a cui fanno riferimenti gli altri n. 7 allegati, contenuti sempre nell'offerta in data 14.04.2019 al protocollo nr. 3151 anche se non materialmente allegati alla presente, che si ritengono qui integralmente riportati e che disciplina i rapporti di contesto, economici e finanziari e quindi la disciplina da applicarsi alla scadenza della medesima;

Precisato che la durata della citata convenzione è di anni due con decorrenza fino al 31/03/2021.

Dato atto che il rapporto "qualità/prezzo" trova specifica ottimizzazione nell'affidamento in house alla sopradetta partecipata, in alternativa allo sviluppo in economia o tramite appalti o ad altre ipotesi gestorie previste dal vigente ordinamento:

- per quanto riguarda le competenze spettanti alla GEAS S.p.A. queste sono a copertura dei costi totali operativi ed extra operativi a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della Società, omnicomprensivi delle attività di coordinamento, controllo e verifica e rendicontazione, a sostegno dell'offerta che ha come obiettivo quello di risultare congrua e vantaggiosa rispetto all'affidamento al libero mercato di tali attività diversificate e complesse;
- quanto sopra anche con riferimento all'immediata disponibilità che si richiede per l'avvio dell'iniziativa, a fronte di un rischio ritenuto per l'Ente socio e per la Società compatibile e ragionevole, quale fattore distintivo a favore della collettività di riferimento, viceversa non riscontrabile sul mercato;
- va inoltre considerato, ai fini della congruità del rapporto "qualità-prezzo" dell'offerta della GEAS S.p.A. che la medesima pone nella condizione il Comune di evitare l'impiego di risorse umane e tecniche interne che avrebbero comunque un loro costo significativo ad oggi non disponibili, di fatto l'attuale dotazione organica del personale interno non consente, almeno al momento e verosimilmente per alcuni anni, di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto;
- le prestazioni ricomprese nella proposta della GEAS S.p.A., sono ritenute idonee a soddisfare le esigenze dell'Ente e della Collettività, atteso che non sussistono "ragioni di natura tecnico-economica per le quali l'affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in house" (considerazione richiamata come necessaria nella sentenza del TAR del Veneto, sez. I 25/08/2015 n. 949 per poter motivare l'indizione di una gara pubblica anziché un affidamento in autoproduzione). Va tuttavia precisato che, secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale, la natura tecnico-discrezionale della valutazione effettuata dalla P.A. fa sì che essa sfugga all'ordinario sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che questa non si presenti manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità od arbitrarietà, ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti.
- le ragioni del mancato ricorso al mercato sono pertanto da individuarsi nel patrimonio esperienziale posseduto dalla GEAS S.p.A., nella congruità e ragionevolezza dell'offerta in una logica "qualità/prezzo", nella possibilità di monitorare direttamente le performances della partecipata nelle varie fasi dell'attività; nella conoscenza del territorio, da altri operatori economici non parimenti posseduta;

Rilevato che il Comune di Valdaone non dispone di personale e di strumentazioni adeguate per l'effettuazione del sopracitato servizio;

Considerato che trattandosi di servizio sotto i 46.400,00 euro, lo stesso può essere affidato direttamente e che la società G.E.A.S. S.p.A con sede a Tione di Trento è una società partecipata dai comuni, che gestisce servizi pubblici ed ha già svolto negli anni precedenti gli interventi richiesti con professionalità e senza inconvenienti;

Ritenuto opportuno e necessario provvedere all'approvazione, schema di convenzione, composto di n. 11 articoli così come nel testo depositato agli atti prot. n. 3151/2019, per disciplinare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016 ossia al fine dell'autoproduzione per il tramite di GEAS S.p.A. di beni e funzioni strumentali.

Ricordato che il rapporto intercorrente tra enti committenti e ditte destinatarie dell'incarico deve reggersi, per natura e garanzia di risultati, su uno specifico rapporto di fiducia basato su una verifica dell'adeguatezza dei mezzi e tecniche professionali.

Preso atto che l'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19/04/2017 n. 56, prevede che ai fini della sottoscrizione del contratto, nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, l'operatore economico deve costituire una garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, in forma di cauzione o fidejussione, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto stesso;

Rilevato tuttavia che ai sensi del comma 11 del citato art. 103 l'Amministrazione affidataria può decidere, motivatamente, di non richiedere la garanzia definitiva in determinati casi citati nella norma, subordinatamente peraltro ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione offerto dall'operatore economico;

Visto l'art. 82, comma 5, del Regolamento di attuazione della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici – D.P.P. 11/05/2012 n. 9/84-Leg, che individua il miglioramento del prezzo di aggiudicazione in un ribasso compreso tra lo 0,5 per cento e l'uno per cento, ed in caso di mancata indicazione tale percentuale è fissata nello 0,75 per cento;

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 24.10.2018, esecutiva.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 dd. 13.03.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021.

Visto l'atto di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi prot. n. 2130 dd. 15.03.2019 e visto il decreto sindacale prot. n. 2131 di data 15.03.2019 di delega ai Responsabili dei Servizi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale.

Preso atto dei pareri favorevoli resi in forma scritta ed acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Dato atto che non necessita l'acquisizione dell'attestazione, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D. Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), relativa alla copertura finanziaria, in quanto la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. **Di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, **lo schema di convenzione fra la Giudicarie Energia Acqua Servizi Spa, in sigla Geas SpA.** di Tione di Trento **ed il Comune di Valdaone**, così come nel testo depositato agli atti prot. n. 3151/2019, composto da n. 11 articoli ed a cui fanno riferimenti gli altri n. 7 allegati, contenuti sempre nell'offerta in data 14.04.2019 al protocollo nr. 3151;
2. **Di autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1; in sede di stipula, lo schema di convenzione potrà essere modificato ed integrato per quanto necessario in rapporto alla scelta formalità di stipula o per una maggiore chiarezza dell'atto stesso;
3. **Di dare atto che** l'indicazione delle modalità di affidamento del servizio avverrà con successivo separato provvedimento del funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
4. **Di dare atto che** la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa e che lo stesso verrà formalizzato con successivo specifico provvedimento da parte del Responsabile dell'ufficio tecnico;
5. **Di dichiarare** la presente deliberazione, a voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, **immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, stante la necessità di procedere con l'affido dell'incarico;
6. **Di comunicare** il seguente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi del 2° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
7. **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.;
 - b. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - c. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - d. in materia di aggiudicazione di appalti si richama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al citato D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 che, in particolare, riduce il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale a 30 giorni e non ammette il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.